

CCNL 2016 - 2018

INCARICHI FUNZIONALI



INCARICHI DI FUNZIONE

sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:

INCARICO DI ORGANIZZAZIONE

INCARICO PROFESSIONALE

INCARICHI DI FUNZIONE

Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di ELEVATE RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVE, e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie delle categorie e del profilo di appartenenza

INCARICHI DI FUNZIONE

Art. 15

La denominazione «esperto» viene
sostituita dalla denominazione
«senior»

Quindi da Collaboratore
professionale sanitario esperto
(CPSE) a collaboratore professionale
sanitario senior (CPSS)

INCARICHI DI FUNZIONE

Art. 16, comma 2

L'incarico di organizzazione comporta l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria.

INCARICHI DI FUNZIONE

Art. 16 comma 3

L'incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente

INCARICHI DI FUNZIONE

Art. 16, comma 4

La funzione di coordinamento prevista dalla Legge 43/2006, è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità acquisite.

INCARICHI DI FUNZIONE

Art. 16, comma 4 e 5

Viene confermata la funzione di Coordinamento all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione. Il contratto ha modo di sottolineare che il master è necessario per la "sola" funzione di coordinamento di cui, per altro, non si indicano limiti di complessità. Per accedere invece a "incarichi di maggiore complessità" il contratto indica l'unico necessario requisito **dell'anzianità di servizio di cinque anni** e l'eventuale laurea specialistica/magistrale come "elemento di valorizzazione" non necessario però ai fini del conferimento dell'incarico.

INCARICHI DI FUNZIONE

L'incarico di maggiore complessità inoltre non ha un nome!

In altri termini il contratto da un lato parla di generici incarichi di organizzazione, dall'altro "conferma" la funzione di coordinamento, prevede il requisito del master, non indica un limite economico a cui fare riferimento, dall'altro stabilisce che per gli "ulteriori incarichi" di maggiore complessità (si suppone le es posizioni organizzative) non è necessario il titolo post laurea del master, ma la semplice anzianità di servizio.

Di per sé è un capolavoro: è necessaria una maggior qualificazione per la minore complessità, mentre è sufficiente l'anzianità di servizio per la maggiore complessità.

INDENNITÀ DI INCARICO

Art. 20

Il trattamento economico (indennità di incarico) viene fissato da euro 1.678,48 a un massimo di 12.000,00 annui lordi per 13 mensilità, senza distinzione tra coordinamento e ulteriori incarichi di maggiore complessità.

Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale, nonché a valutazione finale al termine dell'incarico.

INDENNITÀ DI INCARICO

Tale indennità assorbe il compenso per il lavoro straordinario, salvo in cui il valore di tale incarico è inferiore a euro 3227,85

Resta ferma l'indennità di Coordinamento parte fissa in via permanente ai coordinatori già appartenenti alla cat. D e con reali funzioni di coordinamento al 31/08/2001 di euro 1549,37 annua lorda su 13 mensilità.

INCARICHI DI FUNZIONE

Gli incarichi di organizzazione sono a tempo: durata di 3 o 5 anni, e possono essere rinnovati fino a un massimo di 10 anni. Dopo tale termine vengono ribanditi senza ovviamente alcuna garanzia di rinnovo, neanche in caso di valutazione positiva.

Quale sia la logica che sottintende a questa norma che costringe chi ha fatto bene il proprio lavoro, visto che l'azienda lo ha valutato positivamente, ad essere escluso da un incarico, non è veramente comprensibile.

Gli incarichi di funzione organizzativi previsti dalla normativa contrattuale, sono viziati da evidenti storture e contraddizioni.

INCARICHI DI FUNZIONE

La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per diversa organizzazione dell'ente derivante dalla modifica dell'atto aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione

INCARICHI DI FUNZIONE

Le Aziende prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla O.S. a cui afferisce

INCARICHI DI FUNZIONE

La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso.

In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alla funzioni del profilo di appartenenza con corrispondenza del relativo trattamento economico.

INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 16, COMMA 6

Si distinguono:

PROFESSIONISTA SPECIALISTA

PROFESSIONISTA ESPERTO

INCARICHI PROFESSIONALI

PROFESSIONISTA SPECIALISTA

Il requisito per il conferimento dell'incarico è il possesso del **MASTER SPECIALISTICO** di primo livello di cui all'art. 6 della Legge 43/2006, riconosciuto presso il MIUR

(**Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**)

INCARICHI PROFESSIONALI

PROFESSIONISTA ESPERTO

Il requisito per il conferimento dell'incarico è costituito dall'aver acquisito **COMPETENZE AVANZATE**, tramite **PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI REGIONALI**, e attraverso l'esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni.

CONCLUSIONI

- **Gli incarichi possono essere revocati per diversa organizzazione aziendale ... Quindi nessuna garanzia per i coordinatori e massima discrezionalità delle Aziende**
- **E giusto per infierire ancora, «la revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento accessorio e il ritorno alle funzioni del profilo di appartenenza».**
- **La funzione di coordinamento, che secondo questo contratto sarebbe stata valorizzata e confermata solo perché l'Art 21 conferma l'indennità di coordinamento (parte fissa), vengono invece create evidenti premesse per farla soffrire attraverso una esasperata precarizzazione.**